

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Garda»;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 78 del 2 aprile 2004, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Garda DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Garda», rinnovato da ultimo con decreto 2 febbraio 2017;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha accertato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera d) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA certificazioni a mezzo pec in data 16 marzo 2020 (prot. Mipaaf n. 17476), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Garda»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Garda DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Garda»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 18 marzo 2004 e confermato da ultimo con decreto 2 febbraio 2017, al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Garda DOP con sede legale in Cavaion Veronese (VE) - via Introl Soletti n. 4 - a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Garda».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 18 marzo 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A01913

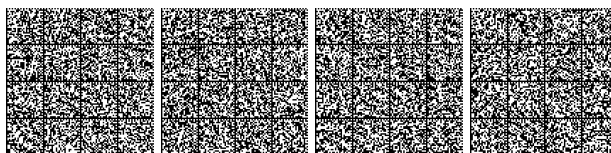
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 gennaio 2020.

Piano preventivo dei costi e delle tariffe di funzionamento del registro pubblico delle opposizioni per l'anno 2020.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2009, n. 274, che ha modificato l'art. 130 del codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) prevedendo, in deroga all'art. 129, che il trattamento dei dati contenuti in elenchi di contraenti, mediante l'impiego del telefono, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni (cd. regime di *opting out*);



Considerato che il suddetto registro pubblico delle opposizioni è regolamentato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 2010, n. 156;

Visto l'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha sancito la modifica del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178 al fine di dare attuazione all'art. 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 2019, n. 16, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, in accordo all'art. 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, il quale ha individuato, ai sensi dell'art. 130, comma 3-ter, lettera a), del citato codice in materia di protezione di dati personali il Ministero dello sviluppo economico, quale ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia cui attribuire l'istituzione e la gestione del suddetto registro;

Visto l'art. 4, comma 1, del suddetto regolamento in base al quale il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto opportuno, per la complessità organizzativa, tecnica e gestionale, che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga per la realizzazione e gestione del citato registro di un soggetto terzo dotato di adeguata competenza tecnico-operativa nel settore delle comunicazioni;

Vista la delibera a contrarre del Capo Dipartimento per le comunicazioni del 3 novembre 2010, con cui la Fondazione Ugo Bordoni è stata individuata soggetto idoneo allo svolgimento delle attività legate alla realizzazione e gestione del registro pubblico delle opposizioni;

Viste le determinate del Capo Dipartimento per le comunicazioni e della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente del 9 novembre 2010, del 9 ottobre 2015, del 19 gennaio 2018 e del 6 maggio 2019, con cui sono state affidate in concessione alla Fondazione Ugo Bordoni le funzioni di realizzazione, gestione e manutenzione del suddetto registro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, riguardante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro;

Visto il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro per l'anno 2020, predisposto il 29 novembre 2019 dalla Fondazione Ugo Bordoni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di approvare il citato piano dei costi per il 2020, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle verifiche effettuate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro pubblico delle opposizioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2020, inviato dalla Fondazione Ugo Bordoni al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è approvato.

2. I costi e le tariffe per il funzionamento e la manutenzione del registro pubblico delle opposizioni per il 2020 sono definiti nell'art. 2 e seguenti del presente decreto.

Art. 2.

1. Le tariffe per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni sono indicate nella tabella seguente.

«Pacchetto di verifiche»	Dimensioni «Pacchetto di verifiche»	Tariffa (IVA esclusa)
A	1.500	euro 38,00
B	50.000	euro 1.275,00
C	300.000	euro 7.650,00
D	1.000.000	euro 19.550,00
E	5.000.000	euro 89.250,00
F	10.000.000	euro 127.500,00
G	15.000.000	euro 165.750,00
H	25.000.000	euro 208.250,00



I	50.000.000	euro 238.000,00
L	100.000.000	euro 442.000,00

2. Ogni operatore iscritto al registro acquista, in modalità prepagata e secondo quanto previsto in fase di iscrizione dal contratto con il gestore del registro, uno dei pacchetti di cui alla tabella del comma 1. Ogni operatore invia al gestore del registro le verifiche di cui al comma 1 al fine di verificare l'esercizio espresso dai contraenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre, n. 178, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2010, n. 149, del diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all'art. 129, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea.

3. Le verifiche, su richiesta dell'operatore, possono anche avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di una dimensione complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle singole liste sottoposte a verifica, pari alla dimensione del pacchetto acquistato.

4. Le tariffe di cui alla tabella del comma 1 hanno validità fino al 31 dicembre 2020.

Art. 3.

1. L'acquisto di un pacchetto di verifiche ha validità fino all'esaurimento delle verifiche ivi quantitativamente contenute.

2. In caso di cessazione della validità dell'iscrizione al registro da parte dell'operatore, l'eventuale presenza, nel pacchetto acquistato, di pacchetti di verifiche non ancora sottoposte al registro non determina per l'operatore stesso un credito, con obbligo di rimborso da parte del gestore.

3. I pacchetti di verifiche acquistati secondo le tariffe fissati dai precedenti decreti ministeriali possono essere utilizzati per la verifica del diritto di opposizione al trattamento dei dati di cui all'art. 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale sia tramite l'impiego del telefono sia mediante posta cartacea.

4. In caso di revisione delle tariffe, i nuovi importi si applicano alla sottoscrizione di nuovi pacchetti, senza alcun effetto sui pacchetti acquistati in precedenza.

Art. 4.

1. Il piano preventivo dei costi relativo al funzionamento e alla manutenzione del registro pubblico delle opposizioni per il 2020 è definito nella tabella seguente e comprende:

a) costi per la gestione dei contraenti telefonici, comprensivi dei costi relativi alla gestione delle diverse modalità di iscrizione da parte dei contraenti di cui

all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) costi per la gestione degli operatori, comprensivi dei costi relativi alla gestione dei servizi offerti agli operatori di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) costi per la gestione del *contact center*, di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, comprensivi dei costi degli operatori di *contact center*;

d) costi per la manutenzione e lo sviluppo del sistema informatico, comprensivi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei costi di turnazione necessari per la garanzia del livello di qualità del sistema;

e) costi per *housing*, canoni e licenze, comprensivi dei costi per l'affitto dei locali dedicati all'infrastruttura tecnologica, per il numero verde e per l'utilizzo della base di dati unica dei contraenti di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

f) costi per il monitoraggio statistico-economico sull'utilizzo del servizio, comprensivi dei costi per l'analisi dell'utilizzo del servizio da parte degli operatori di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, per i modelli di previsione del consumo e per la proposta tariffaria;

g) costi per la comunicazione esterna e istituzionale, comprensivi dei costi per la comunicazione esterna del progetto, ivi comprese le attività di supporto al Ministero dello sviluppo economico e alle pubbliche amministrazioni competenti;

h) costi per l'attività di controllo legale-amministrativo, comprensivi dei costi per la gestione degli aspetti legali e amministrativi legati alla gestione del servizio.

Costi di gestione (IVA esclusa)

Tipologia attività	Costi (IVA esclusa)
Gestione contraenti telefonici	€ 311.000,00
Gestione operatori	€ 327.000,00
Gestione <i>contact center</i>	€ 205.000,00
Manutenzione e sviluppo del sistema informatico	€ 155.000,00
<i>Housing</i> , canoni e licenze	€ 99.000,00
Monitoraggio statistico-economico sull'utilizzo del servizio	€ 42.000,00
Comunicazione esterna e istituzionale	€ 74.000,00
Attività di controllo legale-amministrativo	€ 53.000,00
TOTALE	€ 1.266.000,00



Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 112

20A01983

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 aprile 2020.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea per l'utilizzo appropriato dei farmaci biologici per la psoriasi a placche. (Determina n. 354/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina AIFA n. 413/2017 dell'8 marzo 2017 recante «Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea per l'utilizzo appropriato dei farmaci biologici per la psoriasi a placche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 66 del 20 marzo 2017;

